

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2011, n. 0281/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 6/2/2018, n. 019/Pres. (B.U.R. 8/2/2018, S.O. n. 13).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Presentazione delle domande
Art. 3	Spese ammissibili a contributo
Art. 4	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 5	Cumulo degli incentivi
Art. 6	Assegnazione dei contributi
Art. 7	Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 7 bis	Contributi per situazioni di particolare urgenza
Art. 8	Rendicontazione della spesa
Art. 9	Modulistica
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Rinvio
Art. 12	Rinvio dinamico
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 29 e 31 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, a favore di Comuni, di contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

2. Le aree del territorio comunale oggetto degli interventi di cui al comma 1, devono essere:

- a) di proprietà pubblica;
- b) di proprietà privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

3. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1, gli interventi relativi:

- a) ai siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) alle discariche autorizzate chiuse;
- c) ai rifiuti depositati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi);
- d) alla gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2
(Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo per ogni singolo intervento è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro il termine dell'1 marzo di ogni anno.

2. La domanda di contributo è redatta, sul modello di cui all'allegato A, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) scheda tecnica di cui all'allegato B relativa all'intervento;
- b) indicazione dell'ordine di priorità degli interventi nel caso di presentazione di più domande;
- c) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;

- d) idonea documentazione fotografica dell'area di intervento;
- e) preventivo di spesa dell'intervento;
- f) elenco degli allegati alla domanda.

3. La domanda di contributo contiene l'impegno, da parte del Comune, a restituire la somma percepita a titolo di contributo regionale, qualora venga individuato il responsabile dell'abbandono dei rifiuti e venga recuperata la somma stessa.

Art. 3

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di rimozione di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, abbandonati da ignoti, sul suolo e nel suolo, mediante operazioni di raccolta, di trasporto, di smaltimento, compreso l'eventuale recupero dei rifiuti stessi, compresa l'IVA qualora rappresenti un costo, anche nel caso in cui tali interventi vengano effettuati mediante appalto di servizi.

Art. 4

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

Art. 5

(Cumulo degli incentivi)

1. I contributi disciplinati dall'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11/2011, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, concessi al Comune per gli interventi di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati, nella misura dal 50 al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione del punteggio risultante dall'applicazione dei seguenti criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C:

- a) quantitativo e tipologia di rifiuto;
- b) morfologia dell'area;
- c) presenza di procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al Comune con il minor numero di abitanti.

4. Qualora siano presenti in graduatoria con il medesimo punteggio, più interventi proposti dal medesimo Comune e le risorse a disposizione non siano sufficienti a finanziare la totalità di tali interventi, il contributo è assegnato, nell'ordine di priorità indicato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), all'intervento interamente finanziabile.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, con atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

7. Le percentuali di contributo di cui al comma 1, sono attribuite in base ai punteggi risultanti dalla graduatoria di cui al comma 2, secondo la tabella di cui all'allegato D.

Art. 7

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 2 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa eccedente tale contributo sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente.

3. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.

Art. 7 bis
(Contributi per situazioni di particolare urgenza)¹

1. Nel caso in cui gli interventi di rimozione e di smaltimento dei rifiuti siano dichiarati dal Comune competente per territorio, indifferibili e urgenti e, pertanto, non sia esperibile la procedura ordinaria disciplinata dal presente regolamento, la domanda di contributo è presentata dal Comune stesso alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in deroga al procedimento disciplinato dagli articoli 2, 6, 7 e 9.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel limite delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 3 e, comunque, per un importo non superiore a 30.000,00 euro.

3. La domanda di contributo contiene l'indicazione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.

4. L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.

Art. 8
(Rendicontazione della spesa)

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

Art. 9
(Modulistica)

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

¹ Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPREg. 6/2/2018, n. 019/Pres. (B.U.R. 8/2/2018, S.O. n. 13).

Art. 11
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12
(*Rinvio dinamico*)

1. Il rinvio a leggi e atti comunitari, contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Direzione centrale ambiente energia
e politiche per la montagna
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

Il/La sottoscritt _____

in qualità di _____

del Comune di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo regionale di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11/2011, per la realizzazione dell'intervento descritto nella scheda tecnica allegata, da realizzare nell'area del territorio comunale sita in località _____

via _____ n. _____ fg. _____ mappale _____

del costo complessivo, IVA compresa, di euro _____
(_____).

Consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. che l'intervento sopra descritto non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3 del Regolamento;

2. che l'area oggetto dell'intervento sopra descritto è:

☐ di proprietà pubblica

oppure

☐ di proprietà privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche;

3. che, a seguito dell'attivazione di tutti gli accertamenti necessari, non è stato possibile individuare il/i responsabile/i dell'abbandono dei rifiuti oggetto della presente domanda di contributo;

4. che il Comune si impegna a restituire la somma percepita a titolo di contributo regionale, qualora venga individuato il/i responsabile/i dell'abbandono dei rifiuti e venga recuperata la somma stessa;

5. che l'IVA, compresa nel costo dell'intervento, calcolata nella percentuale di _____ pari a euro _____;

☐ rappresenta un effettivo costo per il Comune

oppure

☐ NON rappresenta un effettivo costo per il Comune;

6. ☐ che per l'intervento sopra descritto NON sono stati ottenuti altri contributi pubblici.

ALLEGATA

1. la scheda tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento, relativa all'intervento sopra descritto;
2. l'indicazione dell'ordine di priorità degli interventi nel caso di presentazione di più domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;
3. la corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del Regolamento;
4. idonea documentazione fotografica dell'area di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Regolamento;
5. preventivo di spesa dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) del Regolamento;
6. l'elenco degli allegati alla presente domanda di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del Regolamento.

INDICAZIONI

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda:

il/la sig. _____ tel. _____ mail _____

(luogo e data)

(timbro e firma)

SCHEDA TECNICA

Il/La sottoscritt _____

in qualità di _____

del COMUNE di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO :

CATEGORIA/E DI RIFIUTO/I :

CODICE/I CER :

VOLUME STIMATO DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO DA ASPORTARE :

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO : _____

VIA _____ n. _____

FG. _____ MAPPALE _____

QUANTITATIVO E TIPOLOGIA DI RIFIUTO		BARRARE UNA SOLA VOCE	PUNTEGGIO
Rifiuti pericolosi	superiori a 5 mc	☐	15
Rifiuti non pericolosi	superiori a 5 mc	☐	10
Rifiuti pericolosi e non pericolosi	superiori a 5 mc	☐	14
Rifiuti pericolosi	inferiori a 5 mc	☐	13
Rifiuti non pericolosi	inferiori a 5 mc	☐	7
Rifiuti pericolosi e non pericolosi	inferiori a 5 mc	☐	11

MORFOLOGIA DELL'AREA	BARRARE UNA SOLA VOCE	PUNTEGGIO
Area pianeggiante	☐	4
Area acclive	☐	5
Area fluviale o golenale di corsi d'acqua, di canali navigabili e di laghi	☐	6

Presenza di procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche e integrazioni		
BARRARE IN CASO POSITIVO		PUNTEGGIO
☐ sì		20

SOMMARIO	PUNTEGGIO
QUANTITATIVO E TIPOLOGIA DI RIFIUTO	
MORFOLOGIA DEL LUOGO	
Presenza di procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche e integrazioni	
PUNTEGGIO TOTALE	

(luogo e data)

(timbro e firma)

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento)

TABELLA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

QUANTITATIVO E TIPOLOGIA DI RIFIUTO		PUNTEGGIO
Rifiuti pericolosi	superiori a 5 mc	15
Rifiuti non pericolosi	superiori a 5 mc	10
Rifiuti pericolosi e non pericolosi	superiori a 5 mc	14
Rifiuti pericolosi	inferiori a 5 mc	13
Rifiuti non pericolosi	inferiori a 5 mc	7
Rifiuti pericolosi e non pericolosi	inferiori a 5 mc	11

MORFOLOGIA DELL'AREA	PUNTEGGIO
Area pianeggiante	4
Area acclive	5
Area fluviale o golenale di corsi d'acqua, di canali navigabili e di laghi	6

Presenza di procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche e integrazioni	PUNTEGGIO 20
--	------------------------

ALLEGATO D
(riferito all'articolo 6, comma 7 del Regolamento)

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO	PUNTEGGIO
50%	da 11 a 13
60%	da 14 a 16
70%	da 17 a 19
80%	da 20 a 21
90%	da 22 a 28
100%	da 29 a 41